

L'autorizzazione maritale nel primo codice civile unitario: un istituto "estraneo" alla tradizione italiana?

di *Giulia Galeotti*

Non v'è istituto giuridico che sia di origine femminile, tutto il diritto deriva dall'uomo; dalla donna derivano soltanto molti usi¹.

[L'istituto] fu di quelli che più preoccuparono il legislatore italiano, quando, in mezzo a tanta discordia fra le legislazioni allora vigenti, si trattò d'inserirlo nel nostro codice².

Nella Parigi della seconda metà dell'Ottocento i coniugi Serbois si recano dal notaio Lamaneur che dà loro lettura dello stringato e inaspettato testamento dell'amico Vaudrec da poco deceduto: «non avendo eredi diretti, lascio tutto il mio patrimonio, composto di valori di Borsa per quattrocentomila franchi, e di beni fondiari per circa seicentomila franchi, a Madame Claire-Hortense Serbois, senza alcun carico o condizione. La prego di accettare questo dono di un amico morto come prova di un affetto devoto, profondo e rispettoso». Negli stessi anni l'italiana Vittoria Lucangeli contrae un mutuo con la banca Popolare cooperativa operaia di Civitanova Marche, obbligandosi solidalmente con suo marito Carlo Bernardini. Essendo però ella rimasta insolvente, la banca fa vendere all'asta i suoi beni su cui, alla stipulazione del contratto di mutuo, era stata posta un'ipoteca a garanzia dell'adempimento.

Le due donne – uscita l'una dalla penna di Maupassant, realmente esistita l'altra – hanno un dato in comune: in base ai rispettivi codici sono entrambe sottoposte alla necessità di ricevere l'avallo dei mariti per molti atti civilistici da esse compiuti. Diverse saranno però le conseguenze a cui condurrà nelle due vicende il concreto operare della necessaria autorizzazione maritale (questo il nome dell'istituto). Per Claire-Hortense Serbois essa è un autentico cappio: come infatti farà notare al marito il notaio Lamaneur, «ben s'intende che la signora non può accettare questa eredità senza il vostro consenso»³. Per Vittoria Lucangeli invece la disciplina codicistica diverrà un'arma potente. In alcune ipotesi infatti (come nel caso in esame) la legge prevedeva l'intervento del tribunale ad "autorizzare" l'atto della moglie, non essendo sufficiente l'avallo del coniuge⁴. Ebbene, il notaio che presenziò all'accordo con l'istituto di credito ricevette il contratto dicendo che il Bernardini interveniva «anche per

l'autorizzazione maritale», il che non era affatto corretto nella fattispecie⁵. Dapprima nessuno sembrò accorgersi dell'errore, per cui venuta l'epoca del pagamento ed essendo questo rimasto insoluto, la banca convenne in giudizio i coniugi (il marito in quanto condebitore) domandando e ottenendo la loro condanna solidale⁶. Ma quando l'istituto di credito darà esecuzione alla sentenza facendo vendere all'asta gli immobili di proprietà della donna⁷, ella si rivolgerà ai giudici facendo notare che, essendo persona incapace per l'obbligazione assunta in difetto di autorizzazione giudiziale, gli atti compiuti contro di lei erano inefficaci e, quindi, le sentenze senza effetto⁸. È dunque indubbia l'abilità di Vittoria Lucangeli – e del suo avvocato Alfredo Donati – nel trasformare uno dei cappi più odiosi posti al collo delle mogli italiane dal primo codice civile unitario, in arma d'impunità a fronte di un caso di mancato pagamento.

Vittoria come tante altre: per oltre un secolo infatti, le spose italiane furono sottoposte all'autorizzazione maritale. Per oltre cento anni cioè esse non ebbero la libertà di compiere da sole gli atti giuridici più rilevanti, non potendo donare, vendere beni immobili o sottoporli a ipoteche, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, né essere in grado di compiere le relative transazioni e azioni giudiziarie. La moglie infatti poteva solo acquistare beni mobili di trascurabile valore.

A differenza di altre tematiche relative a donne e diritto rimaste in *toto* nell'ombra, l'autorizzazione maritale è stata in parte studiata e indagata⁹. Il motivo per cui si è scelto di sviluppare qualche ulteriore osservazione in proposito risiede nell'interessante genesi della sua introduzione, in particolare nell'accessissimo dibattito intorno al fatto se tale istituto fosse o meno spurio rispetto alla tradizione italiana. Se infatti anche altri aspetti furono contestati intorno alla sua inclusione nel primo codice civile unitario, sembra quasi che il problema della mancata o meno italianità dell'autorizzazione maritale fosse il vero e centrale motivo del contendere.

In realtà è un dato innegabile che la tradizione italiana non prevedesse nulla del genere. Sia chiaro: la storia del trattamento giuridico *differenziale* per le donne ha origini lontane, ed è una storia che – pur nei mutamenti politici, culturali ed istituzionali (anche radicali) verificatisi nei secoli – ha mantenuto tratti comuni. Già il diritto romano prevedeva norme *ad hoc* per regolare i diversi aspetti e momenti della vita delle donne¹⁰, così come le variegiate disposizioni emanate in epoca medievale e moderna continuarono a far leva sull'idea che la donna fosse l'individuo fragile per antonomasia, incapace di provvedere a sé, bisognoso di tutela e protezione¹¹. Ciò si tradusse in un'immagine femminile mero riflesso dell'uomo, priva di un'autonoma personalità giuridica. Norme e istituti disciplinanti l'esistenza delle donne non venivano presentati come disposti contro il

femminile o in vista di un controllo su di esso, ma al contrario come strumenti per tutelarle e salvaguardarle. A ben vedere dunque nessuna rottura si produrrà con l'entrata in vigore del codice napoleonico (che, come noto, costituirà il modello della legislazione unitaria): in coerenza assoluta con la tradizione, all'interno del nuovo clima politico-culturale e delle nuove forme assunte dal dibattito giuridico, la motivazione solennemente adottata era che introducendo la nuova normativa si interveniva per tutelare la donna e per proteggerne la missione domestica da attacchi esterni.

Ma che cosa si interpose tra un'autorizzazione maritale prima assente e poi espressamente prevista dalla legge ottocentesca della penisola, anche antecedente alla normativa unitaria? L'evento sinistramente fu (come emerso) il codice civile francese del 1804.

Nella Francia post-rivoluzionaria si pose mano al disegno di una generale riforma legislativa, la cui intensa elaborazione durò dieci anni a partire dal 1794, articolandosi in cinque diversi progetti. Fu così che il 21 marzo 1804, dietro il personale impulso di Napoleone, venne promulgato il *Code civil des Français*, denominato a seguito della creazione dell'impero *Code Napoléon* (3 settembre 1807)¹². Ispirato alle dottrine giusnaturalistiche, a tutti gli effetti autorevole espressione degli ideali e dei valori della borghesia uscita dal 1789, il codice contiene un'organica codificazione del diritto privato, sostanzialmente fedele alla tradizione del diritto romano comune, quale era stato elaborato dalla dottrina civilistica francese e in particolare dal grande pandettista R. J. Pothier, con qualche istituto e principio derivato dal *droit coutumier*, consacrato nella giurisprudenza dei grandi parlamenti della Francia centro-settentrionale. Il testo fu «un capolavoro di chiarezza, di sintesi, di acume tecnico, [...] risultato di una sapiente tessitura compromissoria di tradizione e modernità»¹³. Con riferimento ai temi che qui interessano, il legislatore tentò inizialmente di fissare l'eguaglianza tra i sessi. Il primo progetto Cambacérès presentato alla Convenzione attribuiva agli sposi uguali diritti sui beni comuni, non prevedendo nulla in materia di tutela maritale. Risultò però subito chiaro che l'applicazione effettiva degli altisonanti principi di uguaglianza sarebbe rimasta un'utopia, per cui il risultato si concretizzò in una normativa che si occupava nel dettaglio di molti aspetti della vita quotidiana, tratteggiando una famiglia fortemente incentrata sull'autorità maschile, del padre sui figli e del marito sulla moglie. Infatti, dopo che le sue proposte vennero respinte dalla Convenzione, nel terzo e definitivo progetto – pur precisando astrattamente che l'uguaglianza doveva essere il regolatore dei rapporti sociali – Cambacérès affermava che andavano prevenuti gli atti capaci di attentare alla tranquillità e all'equilibrio della vita familiare. In nome di questa stabilità, era così pesantemente limitata

la capacità quotidiana delle donne di compiere in autonomia atti dalle rilevanti conseguenze giuridiche. La completa sottomissione sul piano della capacità giuridica trovava una tangibile, ennesima conferma nella serie di atti dovuti al marito: la donna sposata non esisteva che dentro e attraverso la famiglia. La donna sposata «incapace giuridicamente, era una specie di perpetua minorenni, una subordinata, anche se guadagnava il suo salario e aveva una rendita o esercitava un commercio»¹⁴. Basti pensare che se «il marito deve protezione alla propria moglie, la moglie [deve] ubbidienza al proprio marito» (art. 213) al punto che, secondo la celeberrima espressione di Napoleone, ella non può uscire di casa senza il suo preventivo consenso¹⁵. Del resto il Portalis spiegava e giustificava con cura questo articolo:

qui risiede l'intera morale del rapporto fra marito e moglie. Si è discusso a lungo sul predominio o sull'uguaglianza dei due sessi. Niente è così inutile quanto questa disputa. [...] La natura li ha fatti così diversi solo affinché si uniscano. Da queste differenze del loro modo di essere derivano i loro rispettivi diritti e doveri¹⁶.

Da non tralasciare del resto che gli articoli del codice dal 212 al 216 venivano letti pubblicamente, per lo più dal sindaco, durante i matrimoni civili. Di tutt'altro segno invece i commenti nell'Ottocento.

Preceduto dal lungo ed alacre lavoro della letteratura e della scienza, che nelle sue molteplici manifestazioni aveva sempre rivolte le sue cure più tenere a ricostruire la famiglia sui suoi cardini naturali, il Codice Napoleonico fu il primo a circondare la donna di tutto un sistema di garanzie dalla culla alla tomba. E solo esso poteva raggiungere l'altissimo scopo, perché, essendo un Codice il portato dei tempi maturi della sintesi, solo in quel periodo di nobile iniziativa della ragione, secondato al fecondo rinfrancarsi della coscienza universale, poté il principio della personalità giuridica della donna, già proclamato dalla legge di Cristo, essere completamente interpretato ed applicato dal legislatore¹⁷.

È al capo VI (*Dei Diritti e Doveri dei coniugi*) con gli articoli 215 e seguenti che il codice francese prevede e disciplina l'autorizzazione maritale. «La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quand'anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni». Posto che «l'autorizzazione del marito non è necessaria allorché la moglie è assoggettata ad inquisizione criminale o di polizia», si specifica che «la donna, ancorché non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquisire, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso per iscritto». Se non autorizzata dal marito (o dal giudice) nei modi prescritti dalla legge (salvo eccezioni), ella non può fare donazioni né riceverne, non può vendere o comprare,

non può obbligarsi, acquisire crediti o stare in giudizio: a eccezione che per le spese minute o per gli atti di comune amministrazione, ogni atto necessita dell'intervento dell'uomo¹⁸. L'autorità del marito e i poteri che gli sono riconosciuti hanno il preciso scopo di servire ad amministrare l'unione coniugale, dirigere moglie e figli secondo una distribuzione di ruoli conforme nemmeno tanto alla tradizione, quanto piuttosto – e ancor prima – alla natura. In aggiunta, se l'autorità maritale poteva normalmente essere esercitata in sua vece dal magistrato, costui non aveva né l'autorità né la legittimazione per intervenire nell'ipotesi di conflitto d'interessi tra i coniugi – il che la dice lunga su chi (e cosa) la legge intendesse realmente tutelare. L'unità della famiglia continuava a identificarsi con la volontà dell'uomo, padre o marito. Del resto la naturale riservatezza della donna e il suo naturale pudore avrebbero reso ben difficile che essa si affacciasse fuori dalle mura domestiche.

L'influenza del codice napoleonico si estese a molti paesi che introdussero l'istituto dell'autorizzazione maritale, pensiamo al codice olandese del 1830 (art. 163 e ss.), quello portoghese del 1867 (art. 1192 e ss.) e quello spagnolo del 1889 (artt. 61 e 1387 e ss.), che limiteranno ben più di quanto non farà il codice unitario italiano la capacità della sposa¹⁹. In Svizzera esisteva invece un sistema misto, a seconda che le varie legislazioni cantonali fossero informate rispettivamente al tipo tedesco o francese. La legislazione tedesca infatti pertineva al sistema di quegli ordinamenti che non seguirono il testo napoleonico nel disciplinare la capacità giuridica della donna coniugata. Il codice civile austriaco, così come il prussiano, lo svedese e il russo²⁰ non conoscevano l'autorizzazione maritale. La moglie conservava dunque la libera disponibilità dei suoi beni (salva espressa stipulazione in senso contrario), e (almeno in teoria) una maggiore autonomia decisionale.

Quanto al panorama della nostra penisola, il codice civile del Regno d'Italia del 1806, fu, come noto, la pedissequa traduzione del testo francese, come dimostra l'art. 215 in tema. Successivamente, tra gli stimoli contraddittori che durante la Restaurazione trovarono voce anche in ambito giuridico²¹, i diversi codici pre-unitari presentarono tratti comuni, pur essendo espressione di ordinamenti per vari aspetti difformi²². Prevalse infatti l'orientamento (perfettamente coerente con il quadro generale) di mantenere, quando non irrigidire, l'istituto dell'autorizzazione maritale così come previsto dal codice napoleonico. Nel granducato di Toscana e nello Stato Pontificio, dove vigeva il diritto comune insieme a poche costituzioni locali, furono emanate norme molto rigorose sanzionanti l'assoluta incapacità della donna. Era infatti necessaria l'autorizzazione del padre prima e del marito poi (nonché in ogni caso del giudice) per avallare qualsiasi atto da lei compiuto. Nel ducato di Parma e nelle Due Sicilie si

riprodussero pressoché testualmente le disposizioni del codice francese, similmente a quanto avvenne nel codice estense. Il testo albertino invece esigeva l'autorizzazione per stare in giudizio e per tutti gli atti eccedenti la semplice amministrazione o quando il marito avesse interesse²³. Al di là delle differenze, l'autorizzazione veniva dunque estesa agli atti di ordinaria amministrazione, salva la libertà testamentaria e, nelle Due Sicilie, la validità delle donazioni a favore dei figli comuni o di quelli che il marito avesse avuto da un precedente matrimonio. Un trattamento di maggiore libertà viene riservato in Toscana e in Piemonte alla donna commerciante, mentre nelle Due Sicilie il codice prevede l'autorizzazione addirittura per stare in giudizio, cioè per essere parte in un processo.

Il quadro generale era dunque sostanzialmente compatto.

Quantunque il marito e la moglie abbiano il medesimo diritto nella loro società, [...] il gius positivo delle nazioni incivilite, le leggi e i costumi dell'Europa attribuiscono ad unanimità e definitivamente quest'autorità al maschio, come a quello che avendo maggior forza di mente e di corpo, contribuisce assai più al bene comune; di maniera che la moglie deva essere necessariamente subordinata al marito od obbedire ai di lui ordini in tutti gli affari domestici²⁴.

L'illustre commentatore del 1842 però, quasi pentendosi di cotanta oggettività, aggiunge subito dopo che

tuttavia le ragioni allegate in favore della potestà maritale, non sono senza replica, umanamente parlando. E, in vero, sembra che sarebbe cosa assai difficile il dimostrare che l'autorità del marito venga dalla natura; perché questo principio è contrario all'eguaglianza naturale degli uomini; e dalla sola circostanza che l'uomo è più atto a comandare non segue già che egli ne abbia attualmente il diritto [...]. Si può adunque sostenere che nella società coniugale non vi è altra subordinazione che quella prescritta dalla legge civile, e che per conseguenza nulla impedisce che le convenzioni particolari non possano derogare alla legge civile, tosto che la legge naturale nulla determina al contrario²⁵.

Ebbene, come già rapidamente emerso, vi fu qualche ordinamento che così fece.

Le donne del Lombardo Veneto, infatti, furono sottoposte ad una disciplina *in toto* difforme: il codice civile austriaco del 1811 non prevedeva alcuna forma di autorizzazione maritale per gli atti compiuti dalla moglie, con le donne maggiori d'età poste nella stessa condizione giuridica dell'uomo²⁶. La disciplina fu oggetto di tanti commenti. In particolare, è interessante il dibattito di epoca unitaria su come si dovesse interpretare l'esperienza del Lombardo Veneto²⁷. V'era infatti chi sosteneva che l'esperienza di giureconsulti e magistrati delle province lombarde attestava che «la libertà lasciata alla moglie di regolare le proprie sostanze non fu mai pregiudizievole agli interessi della famiglia più di quella

lasciata al marito» (così si esprimeva ad esempio il Pisanelli), mentre altri erano dell'avviso che in tale ordinamento l'ordine, l'armonia e la fortuna delle famiglie fossero costantemente in pericolo (tra gli altri, era quanto sosteneva il Vigliani).

Quando si trattò di dare una disciplina normativa al neonato Regno d'Italia, le speranze circa il trattamento che sarebbe stato riservato al femminile furono ardenti. Tra le altre voci, Cristina Trivulzio di Belgioioso scriveva «forse io m'inganno, forse mi acceca la parzialità pel mio paese, ma parmi di scorgere, in un avvenire non so quanto lontano, l'Italia che scioglie tutti i problemi sociali, e li scioglie con prudente, ma instancabile coraggio, vittoriosa nemica di tutti i pregiudizi, disprezzatrice costante di quelle ragioni individuali che si oppongono alle legittime delle moltitudini. [...] I nostri legislatori porranno fine alla soggezione e all'avvilimento della donna»²⁸. Quanto meno si sperava che le critiche avviate da anni producessero qualche effetto²⁹. Motivi di ottimismo dunque non mancavano quando il legislatore unitario si trovò dinnanzi all'alternativa tra seguire il modello d'Oltralpe o quello di matrice teresiana. Ebbene, fra la scuola tedesca e quella francese, che nell'Ottocento sembravano ottenere i maggiori successi nell'ambito degli studi giuridici europei, il legislatore italiano non esita a scegliere la seconda, perché «d'indole più positiva, pratica, popolare»³⁰. Come noto e già accennato infatti, si optò per la soluzione che sarà meno favorevole alle donne: il codice Pisanelli prevedrà all'art. 134 l'autorizzazione maritale, che rimarrà in vigore nel paese per ben cinquantaquattro anni.

Entrando nel vivo della questione, nel 1860 il guardasigilli Giovanni Battista Cassinis³¹ presentò a Camera e Senato (rispettivamente 19 e 21 giugno) la relazione al progetto di revisione del codice civile albertino predisposto dalla commissione legislativa. «Nelle relazioni tra i coniugi la Commissione ha pur creduto che si dovesse intieramente raccomandare *al solo impero del sentimento morale* l'autorità dirigente del marito nell'amministrazione dei beni propri della moglie»³². Il messaggio era molto chiaro: nessun dubbio sul fatto che nella famiglia si rendesse necessaria «l'autorità dirigente del marito nell'amministrazione dei beni della propria moglie», ma ciò non poteva arrivare ad essere posto nero su bianco nel codice. «Gravi considerazioni di ragione e di pratica» mossero a questa conclusione: «l'autorità del diritto romano nell'ultimo suo stadio, l'esempio di parecchie legislazioni straniere, e in specie del codice vigente nelle province lombarde, e l'esempio stesso del vecchio Piemonte». È vero che sarà l'aula a decidere, come ci si prodiga di sottolineare³³, ma l'inequivocabile suggerimento della Commissione fu quello della non previsione. Controllo maritale sulla donna sì in via di fatto, senza però la necessità di tradurlo in figure giuridiche che non appartenessero alla

tradizione romanistica e, quindi, nazionale, e che del resto trovava precedenti illustri in altri ordinamenti.

Tra i diversi passaggi, è estremamente importante l'espresso richiamo che il ministro fa alla legislazione austriaca, la sola e vera concorrente alla disciplina di matrice francese. Il dibattito politico e giuridico infatti, preferisce non ricorrere a questo modello: come ci si può richiamare alla "cattolicissima" Austria e alla sua legislazione, quando è proprio l'Austria il più acerrimo nemico del nascente stato unitario? In realtà non sono pochi gli estimatori della sua normativa. Secondo il giureconsulto vicentino Gian Maria Negri ad esempio, il codice austriaco supera il francese nel diritto di famiglia, nel trattamento dell'adulterio, nel riconoscimento della paternità perché non sancisce, come l'altro, «la debolezza delle femmine soggette al marito»³⁴. Qualche anno dopo gli fa eco Ercole Vidari che, dalle colonne dell'«Archivio giuridico», va sostenendo che il codice austriaco è degno «di molta lode»³⁵. Nei diversi interventi infatti, il Vidari andava ribadendo come «la soggezione della donna al marito oltre che nella persona, nei beni e nella capacità di obbligarsi è eccessiva e tirannica; diversamente il codice austriaco rispetta nella donna quella personalità giuridica che il contratto di matrimonio dovrebbe mettere a fondamento e non annientare»³⁶. Scriverà ancora Antonio Scoti che il codice austriaco sancisce «la massima libertà giuridica della donna in ogni condizione e stato»³⁷, e che l'istituto «introdotto dal codice civile italiano, incontrò e incontra tuttodì non poche difficoltà di interpretazione»: non si può non essere scettici verso una disciplina che «offese la dignità della donna e l'eguaglianza civile», priva di tradizione nell'applicazione giurisprudenziale giacché essa, assente nel diritto romano, deriva invece dal diritto consuetudinario recepito dal testo francese³⁸.

Se le voci critiche citate si inseriscono (salva qualche eccezione) nel filone espressamente sfavorevole all'introduzione dell'autorizzazione maritale, esse non rappresentarono però una difesa moderna e incondizionata a favore del femminile e dei suoi diritti, tranne rarissime eccezioni. Tra queste, su tutti si veda la posizione di Salvatore Morelli, figura anomala e molto complessa che si distinse nel panorama politico del tempo per l'essere stato il solo a porre al centro della sua riflessione la questione femminile, convinto assertore dell'esistenza di un inscindibile nesso tra condizione della donna e sviluppo della società³⁹. Tra gli altri, il celebre Pasquale Stanislao Mancini dedicò uno scritto apposito a questo istituto che «nel nostro codice ha un carattere tutt'affatto proprio e distinto»⁴⁰. Già nel 1859 del resto il giurista aveva sostenuto pubblicamente la necessità di una sua completa esclusione, o comunque – laddove ciò non fosse possibile – proponeva di circoscriverne il più strettamente possibile l'esistenza e (quindi) la concreta applicazione⁴¹.

Peso ragguardevole nel pubblico dibattito ebbero quindi le posizioni del guardasigilli Giuseppe Pisanelli che nel suo *Progetto del primo libro del nuovo codice civile* soppresse completamente ogni previsione in tal senso. In Senato lo troviamo più volte ad argomentare con forza contro quella che nel panorama degli ordinamenti italiani pre-rivoluzionari era un'innovazione non giustificata in alcun modo. Anch'egli infatti ribadiva come si trattasse di una figura giuridica spuria rispetto alla tradizione della penisola, sottolineando nuovamente il suo essere «spoglia d'ogni precedente eccetto quello che ci è venuto dalla legislazione [d'Olttralpe]». Semplicemente l'istituto non fu considerato «necessario sinché la legislazione francese non venne ad importarlo»⁴². Un dato va però tenuto presente: le serrate critiche alla matrice francese della disciplina codicistica unitaria non riguardarono solo l'istituto in esame, ma coinvolsero anche altri ambiti, seppure con minore enfasi (come per esempio la rigida disciplina che proibiva le indagini sulla paternità⁴³).

La critica del Pisanelli in realtà si articola in diversi punti. *In primis* la regolamentazione può avere un qualche senso in ordinamenti in cui vige la comunione dei beni tra coniugi, come appunto succedeva nell'ordinamento francese⁴⁴, mentre non ne ha alcuno laddove nel matrimonio operi un regime di separazione, che è invece l'assetto in linea con la tradizione della penisola⁴⁵. La critica del guardasigilli però si spinge più in là: non si tratta tanto della sostanziale inutilità dell'istituto, quanto piuttosto della sua (ben celata) pericolosità. Partendo infatti dalla constatazione che «è indubbio che la donna ha e deve avere la capacità di amministrare e disporre della propria fortuna, è parimenti certo che il matrimonio non può avere per se stesso l'efficacia di privar i coniugi della disponibilità dei loro beni; esso infatti non la toglie al marito, e non vi ha ragione giuridica per cui possa toglierla alla moglie». Da qui il Pisanelli si domanda quali siano i «reali benefizi» dell'autorizzazione giacché «se la concordia regna fra i coniugi, tutti gli atti sono regolati da consenso comune [...], ma se vien meno la pace domestica, l'autorizzazione maritale diventa un'arma di violenza nelle mani del marito». Non solo, ma poiché «la moglie cercherà rifugio nei tribunali, e l'ultima conseguenza di questa disposizione della legge sarà la separazione dei coniugi», ecco che si giungerà a quell'autentico spettro che è lo sfascio della comunità domestica, «lo sperpero e la rovina delle famiglie» fonte di disordine sociale, morale e politico.

È però importante interpretare correttamente le posizioni del Pisanelli onde evitare di leggerle come l'espressione della accesa volontà di tutelare la donna, o comunque di difendere e perseguire istanze egualitarie. La contestazione del ministro all'autorizzazione è al contrario giustificata dal fatto che essa in realtà finisce per giocare contro l'unità e la saldezza della famiglia, contro l'ordine codificato e perseguito con zelo dallo Stato

nazionale⁴⁶. Pisanelli infatti non era certo un progressista illuminato né tanto meno un femminista – ad esempio mentre si pronunciava contro l'autorizzazione⁴⁷, si impegnava con grande zelo affinché il nuovo codice contenesse il divieto di ricerca della paternità. A suo avviso il divieto assoluto di tali indagini rappresentava «un'alta guarentigia sociale», giacché – in particolare – l'importante era evitare «lo scandalo ed i pericoli che traggono seco i giudizi che si aprono per la ricerca della paternità»⁴⁸. Fermamente convinto (in perfetta aderenza con lo spirito dell'epoca) che i sessi avessero un loro preciso ruolo e precisi spazi all'interno dei quali esplicitarlo, il guardasigilli era irremovibile nel sostenere che tale suddivisione gerarchica, retta com'era da leggi di natura e da convenzioni sociali, dovesse operare in via di fatto secondo la prassi spontanea («il marito sarà il naturale consultore della moglie senza che la legge lo imponga»⁴⁹). Come già il Cassinis e la Commissione cioè, a suo avviso la gerarchia all'interno delle mura domestiche andava sanzionata senza ricorrere al dettato legislativo. Ciò infatti avrebbe finito per far saltare gli equilibri esistenti, fornendo alla donna la via per improprie ed inopportune rivendicazioni⁵⁰.

Pur condividendo la dura opposizione all'introduzione dell'autorizzazione maritale, su ben altre posizioni si collocò – com'era prevedibile – Anna Maria Mozzoni, che non solo era dotata di una spiccata e acuta sensibilità verso la condizione femminile, ma aveva personalmente vissuto l'esperienza del codice austriaco. Che il marito

abbia o meno torto o ragione, sia egli o non sia in buon accordo con la moglie, sia egli onesto od immorale, sia egli accorto e imprudente, oppure stupido od incapace, la legge ha già deciso in anticipazione, che il matrimonio deve produrre nella donna l'evirazione delle sue facoltà; per cui deve divenire essenzialmente incapace, mentre nel marito deve aggiungere onestà ed intelletto senza eccezioni⁵¹.

Nelle sue proposte tra le altre cose domandava che

l'equilibrio sia ristabilito tra i coniugi [...], che il marito non possa alienare le proprie sostanze sia a titolo oneroso che gratuito, né obbligarle in nessun modo senza consenso della moglie, e reciprocamente [...], che siano aperte alla donna le professioni e gli impieghi⁵².

Ma la commissione del Senato, composta da magistrati e consiglieri di Stato, la pensava diversamente. Con gli articoli 143 e 144 del suo controprogetto infatti, propose il mantenimento dell'autorizzazione maritale, sebbene attraverso una disciplina dai confini meno estesi di quelli previsti nel codice francese e in altri testi preunitari su quello forgiati (come l'albertino, il napoletano o il parmense). Nonostante quella che risultava un'indubbia presa di posizione a favore della disciplina di ma-

trice napoleonica, il sistema veniva invece formalmente presentato come una soluzione intermedia fra la disciplina austriaca e quella francese⁵³. Su questa scia, il relatore Paolo Onorato Vigliani illustrava la proposta senatoriale partendo dal sottolineare come in realtà l'istituto facesse parte della tradizione della penisola: la principale argomentazione oppositiva all'introduzione dell'istituto veniva così, *in toto*, ribaltata⁵⁴. Un dato solo, lapalissiano e inequivocabile: «l'autorizzazione maritale è attualmente in vigore in tutta Italia, meno nella Lombardia» la zona, per eccellenza, sottoposta allo straniero. Ammesso pure che non si tratti di una tradizione risalente, essa però si è innestata con esiti talmente positivi da assumere pieno rango e completa legittimazione.

Quando pure la autorizzazione maritale fosse, come asserisce il ministro, una importazione francese quasi sconosciuta in Italia, vi avrebbe però allignato così felicemente da meglio di mezzo secolo, che ormai assunse carattere d'istituzione indigena e nazionale. Non è poi del tutto storicamente esatto il dire che alle tradizioni italiane sia straniera la autorizzazione maritale; perocché a tacere delle leggi romane dei tempi più gloriosi, le quali sottoponevano il sesso debole a costante tutela [...], giova avvertire che se nelle leggi posteriori dell'epoca imperiale si statuisce che non può il marito immischiarsi nell'amministrazione dei beni parafernali contro il volere della moglie, non è lecito da ciò dedurre, come taluni fecero corrivamente, che la moglie avesse piena facoltà di disporre a suo capriccio, lo che dista assai dalla libera amministrazione che anche le attuali nostre leggi accordano intera alla moglie sopra i beni non dotali⁵⁵.

La vera argomentazione a favore dell'istituto risiede comunque, tradizione o non tradizione, nella sua necessarietà onde preservare ordine familiare e gerarchia coniugale (l'esatto opposto di quanto affermava il Pisanelli). Disponendo altrimenti infatti, si accorderebbe alla moglie la possibilità di usare «ad insaputa ed anche contro il volere del marito di beni che son destinati, al pari di quelli del marito stesso, a mantenere, educare ed istruire la prole», il che sarebbe contrario «al principio della protezione che il marito deve alla moglie, e sarebbe vano ed illusorio quando egli non le potesse impedire di disperdere la sua fortuna con atti sconsigliati»; sarebbe contrario «alla deferenza che la moglie deve al marito, capo della famiglia, più atto per disposizione di natura a tutelarne gli interessi e ben dirigere gli atti più importanti della vita civile». In una parola sarebbe contrario «a quella unità e comunione di tutte le cose della vita in che è imposto il carattere più essenziale della società dei coniugi. Tale unità e tale comunione si troverebbero esposte a continue e pericolose perturbazioni, ove la moglie potesse agire, circa i suoi beni, in modo affatto indipendente dal marito». Del resto «invano s'invoca l'esempio delle donne nubili, poiché la loro condizione è troppo diversa da quella delle maritate, per

poterle pareggiare in ciò che riguarda il loro patrimonio. Sono i vincoli di moglie e di madre, sono i principi costitutivi e gl'interessi della famiglia che reclamano l'autorizzazione maritale. Essa non è un semplice ossequio al capo della famiglia, come taluno ha pensato, ma è una regola d'ordine, d'armonia e di conservazione nella economia domestica». L'argomentazione del Pisanelli viene dunque anche qui espressamente ribaltata: «se gli atti a cui la moglie vorrà provvedere saranno buoni ed utili, l'obbligo dell'autorizzazione maritale non le recherà mai pregiudizio, poiché un irragionevole dissenso nel marito troverebbe un riparo nell'autorità giudiziaria, accompagnato da forme prudenti e riservate: che se gli atti divisati dalla moglie fossero scompigliati e dannosi, allora sarebbe grande ventura per la moglie e per la famiglia che il marito li possa impedire. Il consenso maritale sarà sempre richiesto spontaneamente dalla moglie che vive in buona armonia col marito, perché ve la spinge la natura stessa della intima unione coniugale».

A suggello della sua argomentazione, e dopo aver evidenziato che comunque l'operatività di questa figura giuridica ha esiti estremamente positivi giacché «lungi dal cagionare in pratica inconvenienti o danni, produce invece salutari effetti per l'ordine, l'armonia e la fortuna delle famiglie»⁵⁶, Paolo Onorato Vigliani adduce il parere favorevole della giurisprudenza nei confronti dell'istituto. La Commissione infatti sentì «il dovere di tenere alto conto del voto espresso dalle superiori magistrature del Regno, interpellate sul progetto di codice civile dal ministro Cassinis», unanimi nel chiedere il mantenimento dell'autorizzazione maritale. «Piace aggiungere alle esposte ragione una prudente e sagace osservazione che faceva la Corte di Cassazione di Milano in questi termini: tolta la necessità di un intervento tutorio del giudice, quando si trattasse di affari nei quali il marito avesse interesse, col pretesto di emancipare la donna, la si fa schiava dei capricci di un marito scialacquatore o speculatore arrischiato. La moglie convivente nulla potrà ricusare ad un marito il quale le domandi di impegnare i suoi beni e il suo nome, quando non abbia più il riparo della necessità di fare esaminare dal giudice la convenienza dell'impegno. Posta al bivio di sacrificare il suo patrimonio ed anche l'avvenire dei suoi figli o di perdere la pace domestica, la moglie si rassegnerà sempre al sacrificio». Il cerchio è davvero chiuso⁵⁷.

Nel corso della pressoché inesistente discussione in aula⁵⁸, il Precerutti e il Mancini si espressero in senso contrario all'inclusione dell'istituto, volendo l'uno far sopprimere interamente gli articoli del progetto in tema, mirando l'altro a restringere l'intervento necessario del marito ai soli casi di acquisto a titolo gratuito e di donazione fatta a favore di soggetti diversi dai propri figli. Voci dissenzienti provennero anche da esponenti della destra, come ad esempio Annibale Ninchi del collegio di Ancona:

«la donna come tale è sottoposta ad uno strazio peggiore di quello che tocca all'uomo. Essa è sottoposta all'autorità maritale, è una serva innanzi al marito, e quello che è peggio, non ha i vantaggi e gli emolumenti della servitù»⁵⁹. Il giorno seguente Giuseppe Massari affermava: «confesso che il veder trattata la donna a quel modo mi ha fatto molto dispiacere»⁶⁰, e ancora «capirei che, se non ci fosse in Italia esempio d'una legislazione diversa, si fosse proceduto come si è proceduto. Mi spiace dover ricorrere ad un esempio straniero, ma tutti sappiamo che la legislazione austriaca assegna alla donna maggiori prerogative di quelle che sventuratamente loro attribuisce il codice che ora ci si propone. Il codice che ha avuto vigore in Lombardia per tanti anni ha potuto produrre inconvenienti, ma non credo che in complesso gli abitanti di quel paese se ne siano trovati male. Mi pare che volendo fare dell'unificazione, sarebbe stato meglio di togliere il tipo più largo, più liberale, anziché il tipo più ristretto. [...] Con il codice che ora è sottoposto alla nostra approvazione noi veniamo a fare un regresso»⁶¹.

Se le critiche all'istituto si rifacevano alle ragioni più differenti, esse però in gran parte non contestavano l'introduzione dell'istituto in sé, quanto piuttosto la disciplina per esso prevista. Alcuni ad esempio attaccavano la Commissione per aver voluto conciliare le due opposte correnti della piena libertà per la donna e della sua incapacità, venendosi così a creare un sistema ibrido, articolandosi in una tassativa enumerazione delle restrizioni reputate più importanti senza che però vi fosse un unico criterio a legarle. Inoltre, avendo permesso la libertà della donna per tutti gli atti non enumerati – si sostenne – si era finito con il frustrare i concetti fondamentali su cui si basava l'istituto, e cioè l'idea della protezione che il marito deve alla moglie, della deferenza che la moglie deve al marito (individuo più atto per disposizione di natura a tutelare gli interessi e per dirigere gli atti della vita civile), infine il principio dell'unità e comunione di tutte le cose della vita in cui è riposto il carattere più essenziale della società dei coniugi. Venivano altresì sottolineate le indubbie certezze e le evidenti contraddizioni di questo sistema in sede di applicazione, e cioè nella pratica giurisprudenziale. Eloquente sarà a questo proposito il discorso inaugurale del sostituto procuratore generale avvocato Oronzo Quarta all'assemblea generale della Cassazione di Roma del 4 gennaio 1897 in cui si evidenzieranno le continue e frequenti discrepanze non solo tra sentenze di differenti tribunali, ma finanche fra i medesimi pronunciati di uno stesso magistrato (ciò, per esempio, si verificava per l'autorizzazione giudiziale in caso di opposizione d'interessi fra coniugi, o in relazione a quali forme procedurali ci si dovesse attenere⁶²).

Con la legge 2 aprile 1865, n. 2215, il governo fu autorizzato a pubblicare il codice civile⁶³, presentato al Senato del Regno nelle tornate del 15

luglio e 26 novembre 1863 con le modifiche già concordate tra la Commissione del Senato e il ministro di Grazia e Giustizia. Giacché l'articolo 2 accordava al governo la facoltà d'introdurre nei codici e nelle leggi indicate «le modificazioni necessarie per coordinare in ciascuna materia le particolari disposizioni, sì nella sostanza che nella forma, col sistema e coi principi direttivi adottati, senza alterarli, nonché per coordinare tali codici e leggi tra loro e con le altre leggi dello Stato»⁶⁴, con i decreti 2 e 12 aprile 1865 venne istituita una commissione legislativa onde effettuare detto coordinamento. Ad essa il nuovo guardasigilli, il senatore Vacca, domandava se l'autorizzazione maritale di cui all'art. 143 del progetto non dovesse «esser limitata ad alcuni casi più importanti accennati nel quesito medesimo», quesito che era stato in finale così concepito: «la moglie non può stare in giudizio, donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, transigere, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costruirsi sicurtà, acquistare a titolo gratuito od oneroso, né in generale fare alcuno atto che ecceda la ordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del marito. Questa autorizzazione non è necessaria, quando si tratti di giudizi penali istituiti contro la moglie».

Iniziati i suoi lavori, la Commissione discusse primariamente se fosse o meno depositaria del potere di abrogare *in toto* l'istituto, e per risolvere una questione rivelatasi – ancora una volta – estremamente spinosa, la «mise a partito»⁶⁵. La maggioranza dei membri della Commissione (11 voti) si pronunciò in senso negativo: non era più possibile discutere sulla soppressione dell'autorizzazione maritale, giacché essa aveva ormai piena cittadinanza nell'ordinamento italiano⁶⁶. Il testo sul quale in finale ci si accordò stabiliva, con un certo temperamento, quello che sarebbe stato il futuro articolo 134 c.c. (con l'eliminazione ad esempio degli acquisti a titolo gratuito). La Commissione cioè, non volendo lasciare «senza seria disamina cotesto tema», decise di modificare e limitare i casi dell'autorizzazione maritale. Nella relazione al re sul codice civile in data 25 giugno 1865 il guardasigilli illustrò dunque come si fossero disposti temperamenti all'autorizzazione giacché si voleva un codice che non avesse principi «infesti alla dignità e alla condizione civile della donna», ma che semplicemente statuisse il minimo indispensabile onde assicurare «buon governo della famiglia stessa» e non «l'autorità maritale del capo della famiglia»⁶⁷.

Questo complesso dibattito è dunque alla base della definitiva formulazione dell'articolo 134 del codice civile Pisanelli. «La moglie non può donare, alienare beni immobili, sottoporli ad ipoteca, contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali, costituirsi sicurtà, né transigere o stare in giudizio relativamente a tali atti»⁶⁸. Concretamente significa che la donna sposata non poteva liberamente vendere una casa di sua proprietà, disporre di una somma a favore di chi volesse, regalare un terreno, nonché instaurare

un processo o difendersi nel corso di esso in relazione a tali atti⁶⁹. Tutto questo si badi, in un contesto di separazione dei beni tra coniugi: ebbene, se l'autorizzazione maritale poteva ancora avere una qualche logica in regime di comunione (come nel sistema francese), essa risulta ancor più singolare in regime di separazione.

Al di là di questo comunque, qualche piccolo miglioramento rispetto alle statuizioni del codice napoleonico e della maggioranza dei testi legislativi preunitari si era avuto. Se infatti veniva conservata l'autorizzazione, ciò era solo per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (e tra essi solo per quelli espressamente indicati) nonché per tutte le transazioni e i giudizi collegati. Non solo, ma mentre si riduceva il numero di fattispecie in cui l'autorizzazione era richiesta, contestualmente si ampliava lo spettro delle esenzioni. Essa infatti non era necessaria quando la donna esercitava la mercatura, quando il marito era minore, assente, interdetto, in carcere o separato per sua colpa⁷⁰. Si tratta di una serie di ipotesi molto interessanti giacché, *vacante* il coniuge, la donna sposata ritrovava la propria capacità, al contrario di quanto invece non accadeva in Francia dove interveniva la giustizia «in un *ménage à trois*»⁷¹. Ciò significa che nel sistema italiano si era sostituito l'intervento del giudice con quello della moglie, il che costituisce davvero un passaggio importante: nell'ambito di un contesto generale in cui la donna sposata è ritenuta incapace di svolgere senza controllo maschile attività che abbiano rilievo esterno, esistono casi in cui la singola può (per certi versi) godere della fiducia dell'ordinamento, ad esempio quando il marito è detenuto. Inoltre l'autorizzazione può essere concessa alla moglie in via preventiva, cumulativamente per tutti gli atti previsti dal codice o solo per alcuni.

L'introduzione dell'autorizzazione maritale nel codice civile del 1865 non riuscì a porre fine alle tante discussioni in tema, che del resto coinvolsero il testo nel suo complesso, denunciandone in particolare «la smania febbrile dell'unificazione a vapore»⁷², nonché il fatto che un codice redatto frettolosamente non è che un «digesto di leggi ingiuste»⁷³. Il dibattito infatti non accennò minimamente a scemare, anche se la critica alla matrice francese non fu più esplicitata in quanto tale. Volendo dare un'idea della discussione che proseguì nel tempo, ad esempio da parte femminile cattolica veniva richiesta a gran voce l'abrogazione dell'istituto, con Adelaide Coari che presentando al convegno femminile di Milano dell'aprile 1907 i punti di un «programma minimo femminista» (e cioè «rivendicazioni più urgenti intorno alle quali tutti possono convenire»), domandava in campo legislativo «la libertà di amministrazione dei beni appartenenti alla donna maritata»⁷⁴. Quando poi nell'aprile 1908 si tenne in Campidoglio a Roma il I congresso nazionale delle donne italiane inaugurato dalla regina Elena, delle sei sezioni in cui si articolavano i lavori,

quella dedicata alla *Condizione morale e giuridica della donna* affrontò approfonditamente l'istituto dell'autorizzazione maritale. Al termine dei lavori, a cui parteciparono (tra le altre) Lidia Poet e Teresa Labriola, venne all'unanimità approvato un ordine del giorno che ne domandava l'abolizione, con il voto anche di Sidney Sonnino. Del resto, ancora nel 1910 Vittorio Scialoja scriveva che «l'abbandono delle tradizioni latine in materia tanto delicata e grave è stato compiuto senza alcun ponderato esame e senza che della novità si conoscano i precisi motivi»⁷⁵.

All'interno del dibattito parlamentare, la questione rimase d'attualità nel primo difficile quarantennio di vita nazionale. Con il nuovo secolo le discussioni politiche in tema non accennarono a scemare, basti pensare che nel giro di soli sei anni vi furono proposte di modifica avanzate da Gallo, Gallini e Scialoja. Nel 1906 Niccolò Gallo, guardasigilli siciliano, presentando le riforme a suo avviso necessarie, disse: «nel diritto di famiglia [...] conviene esaminare se non debba sparire ogni elemento d'incapacità subiettiva della donna, e sostituirsi all'autorizzazione maritale, che i paesi più progrediti non hanno, la capacità obiettivamente limitata di un diritto di veto del marito per gli atti dannosi alla moglie ed alla famiglia»⁷⁶. Nel 1912 fu la volta del progetto Scialoja per l'abolizione, importante perché tra i rarissimi proposti in Senato⁷⁷. La proposta di abrogazione dell'art. 134 e seguenti di maggior interesse però, è quella presentata alla Camera il 10 giugno 1916: uno dei perni su cui si fondò la richiesta fu la riconoscenza per la partecipazione femminile al conflitto mondiale in corso – con motivazioni che diverranno cruciali di lì a poco per l'approvazione della legge Sacchi⁷⁸. Eliminare lo stato di sudditanza giuridica di cui le donne erano fatte oggetto diventava così «un obbligo di giustizia verso una parte sì numerosa ed importante di cittadino dello Stato [...], doveroso atto di gratitudine per quanto la donna italiana ha fatto e fa in questi terribili momenti»⁷⁹.

Se dunque la matrice straniera dell'istituto non fa più la parte del leone nel pubblico dibattito, l'accostamento tra Francia e Italia lo ritroviamo ancor qua e là appena accennato. È il caso di un articolo firmato dal giudice Mariano D'Amelio (che sarebbe poi diventato primo presidente della Cassazione) due anni prima dell'abrogazione dell'istituto. Costui, dando un giudizio molto positivo sull'atteggiamento “liberale” delle corti in materia, nota che «come in Francia, anche in Italia dal 1866 ad oggi legislatori e magistrati hanno compiuto una costante e assidua opera di demolizione dell'istituto dell'autorizzazione maritale», giungendo alla conclusione che essa «rappresenta la più sicura condanna dell'istituto medesimo»⁸⁰. A parte la complessa valutazione se si tratti di una conclusione valida nel merito, è comunque interessante il continuo richiamo all'esperienza francese⁸¹.

L'esito della vicenda è noto: il 17 luglio 1919 dietro la sollecitazione e il concorso di forze politiche di varia natura e provenienza, tradottesi, concretamente, nell'iniziativa dell'allora presidente del Consiglio dei Ministri Francesco Saverio Nitti e del ministro di Grazia e Giustizia Lodovico Mortara, il Parlamento promulgherà la legge n. 1176 *Disposizioni sulla capacità giuridica della donna*, con cui si abrogavano le norme dei codici civile, di commercio e di procedura civile che imponevano alla moglie l'autorizzazione del marito. Paolo Ungari la definisce «la sola grande legge riformatrice dell'età liberale»⁸². In realtà però, fu solo il nuovo codice di procedura penale del 1930 che cancellò l'ultima traccia di autorizzazione ancora presente nel nostro ordinamento, eliminando il potere attribuito al marito di proporre querela in rappresentanza della moglie⁸³. Anche in queste ultime battute non si riuscì ad evitare la tentazione di richiamarsi a modelli stranieri: «la riforma è imposta dalla evoluzione dei tempi, ed è confortata dall'esempio di altre nazioni civili, che ci hanno preceduto, spingendoci spesso a concezioni molto più ardite e innovatrici»⁸⁴. Si noti, tra queste c'era anche la Francia: beffa delle beffe, se era stato l'esempio dei cugini d'Oltralpe ad introdurre l'autorizzazione maritale nel nostro paese, le donne francesi ne erano state liberate quasi dieci anni prima, con la legge 5 aprile 1910.

L'autorizzazione maritale è dunque un ottimo esempio di come, nonostante l'Italia liberale additasse continuamente a suo modello ideale la Gran Bretagna, al contrario, nella realizzazione pratica, gli assetti dello Stato presentassero come dominanti i caratteri prussiani⁸⁵, mentre in sede legislativa il riferimento fosse inequivocabilmente il *Code Napoléon*. Del resto la matrice francese dell'autorizzazione maritale (tranne alcune illustri ed inspiegabili eccezioni⁸⁶), fu chiaramente e costantemente esplicita⁸⁷. In questo quadro, è dunque più che lecito lasciare emergere un forte dubbio: se è vero che l'autorizzazione maritale non apparteneva alla tradizione italiana, l'opposizione ad essa in nome proprio di questa sua estraneità, non fu in realtà meramente strumentale?⁸⁸

Note

1. A. Oriani, *Matrimonio*, 1886 (cit. in P. Orvieto, *Misoginie. L'inferiorità della donna nel pensiero moderno*, Salerno editrice, Roma 2002, p. 189).

2. C. Spalazzi, *Autorizzazione della donna maritata*, in "Digesto Italiano" vol. IV, parte II, UTET, Torino 1926, p. 462.

3. G. de Maupassant, *Il lascito*, in "Romanzi e racconti", Einaudi, Torino 1968, vol. II, p. 1409. In realtà il cappio sarà doppio poiché coinvolge, sul piano della generale reputazione, anche il marito, non essendo conveniente «che un uomo lasci tutte le sue sostanze ad una donna che non gli è parente». Davanti all'uomo che continua a sgranare gli occhi stupiti, il notaio continua «comprendo lo scrupolo che può farvi esitare, caro signore; la gente dà a volte giudizi malevoli». È proprio questo il punto, come l'adiratissimo marito farà notare a sua moglie, non appena soli. La designazione testamentaria è infatti chiara: «tu

sei stata l'amante di Vaudrec. [...] nessuno lascia a una donna tutta la propria sostanza, se non... [...]. Non possiamo accettare". "Ebbene, non accettiamo, caro. Sarà un milione di meno nelle nostre tasche, ecco tutto". [...] "Già, un milione – è impossibile – perderemo la reputazione". La soluzione trovata all'*impasse* è perfetta per la mentalità dell'epoca, e dimostra – per l'ennesima volta – come Maupassant sia stato davvero un genio nel raffigurare vizi e virtù della borghesia francese del XIX secolo. «Ecco, forse ci sarebbe un mezzo: dovrei cedermi mezza eredità con una donazione tra vivi. Non abbiamo figli: puoi farlo. In questo modo, chiuderemo la bocca alla gente. [...] Diremo di avere ereditato metà per uno; e sarà vero. Non abbiamo bisogno di spiegare che il testamento era a nome tuo. [...] Dal momento che accetto la metà di questo lascito, è evidentissimo che sono sicuro del fatto mio e che, al corrente della situazione, la giudico assolutamente chiara ed onesta» (de Maupassant, *Il lascito*, cit., p. 141).

4. Si tratta dei casi cosiddetti di opposizione d'interesse tra coniugi, cfr. art. 136 del codice civile Pisanelli.

5. Del resto il conservatore delle ipoteche di Macerata accettò il documento che conteneva il consenso della Lucangeli all'iscrizione ipotecaria, iscrivendo un'ipoteca a carico della donna sopra i suoi beni, violando le disposizioni del codice di procedura civile.

6. Tribunale di Macerata 20 maggio 1895. Anche in questa sede viene compiuto un grave errore: presente un'altra ipotesi d'opposizione d'interesse tra coniugi, la Lucangeli viene invece citata senza la necessaria autorizzazione giudiziale richiesta dall'art. 136 del codice di procedura civile.

7. Furono espropriate la casa sita in Civitanova (Porto) in via Aprutina superiore al n. 1/137 con bottega, mappa Porto-Civitanova n. 416, reddito imponibile di lire 375; la casa in via del Lido n. 4/85, mappa Porto Civitanova n. 446, reddito imponibile di lire 75, la casa in via del Lido n. 6/85, mappa Porto Civitanova, reddito imponibile di lire 150. Cfr. A. Donati, *Nullità di atti giudiziari per assenza d'autorizzazione*, Tipografia P. Colcerasa, Macerata 1903, p. 6.

8. La Lucangeli domanda anche il risarcimento del danno occorso, agendo inoltre contro il notaio Salustio Palustri che, in base al combinato disposto della legge per il riordinamento del notariato e del regolamento di sua esecuzione, non poteva prestare il suo ministero a persone non assistite nei modi previsti dalla legge.

9. Cfr. l'importante saggio di M. Fioravanzo, *Sull'autorizzazione maritale. Ricerche sulla condizione giuridica femminile nell'Italia unita*, in "Clio" n. 4, ottobre-dicembre 1994, pp. 641-725. Un accenno al tema lo si trova anche in P. Ungari, *Storia del diritto di famiglia in Italia (1796-1942)*, Il Mulino, Bologna 1974, pp. 164-6, 187; S. Rodotà, *Le libertà e i diritti*, in R. Romanelli (a cura di), *Storia dello Stato italiano dall'Unità ad oggi*, Donzelli, Roma 1995, p. 305; M. Bellomo, *La condizione giuridica della donna in Italia. Vicende antiche e moderne*, il Cigno, Roma 1996, p. 95 (1970¹).

10. In particolare, ai fini del nostro discorso, le donne non soggette alla potestà o alla *manus* di alcuno erano sottoposte alla tutela perpetua, tutela la cui origine – come la pupillare – poteva essere legittima, testamentaria o dativa (a seconda che derivasse rispettivamente dalla legge, dal testamento o dal magistrato), e si esplicava nell'*auctoritas* del tutore per gli atti più importanti della vita civile. Si adducevano come ragione per la sua vigenza la *fragilitas sexus* nonché l'*infirmitas consilii*, anche se lo scopo principale – nemmeno troppo celato – era quello di conservare agli agnati il patrimonio familiare (del che è prova che i dementi maschi erano ammessi ad esercitare quella tutela, per la quale non valeva alcuna delle ordinarie cause legittime di esenzione). Inoltre, nei matrimoni con *manus*, la donna e ogni sua sostanza cadevano sotto l'assoluto potere del marito, il che conseguentemente comportava che ella possedeva ed acquistava non per sé ma per il coniuge. Negli anni, tuttavia, tanto il rigore della *manus* quanto quello della tutela andarono scemando fino ad estinguersi. Dapprima si stabilì che la moglie – rimasta nella potestà del padre o nella tutela del tutore – conservasse il suo patrimonio e quanto acquistato in seguito (fu allora che si sviluppò l'istituto giuridico della dote, la quale se diveniva durante

il matrimonio proprietà del marito – diversamente da quanto visto nel matrimonio con *manus* – andava però restituita alla moglie se e quando il matrimonio si fosse sciolto; i beni che invece non si costituivano in dote, i c.d. beni parafernali, rimanevano a disposizione della moglie che poteva liberamente amministrarli, o farli amministrare anche dal marito, il quale in tal caso ne rimaneva responsabile). Quindi i giureconsulti – volendo escogitare un espediente legale per liberare ulteriormente la donna – la fecero passare dalla tutela gravosa degli agnati a quella puramente fittizia di estranei (i c.d. *tutores fiduciarii*). Fu però la legge Claudia del 40 d.C. ad abolire del tutto la tutela legittima sul femminile, anche se in realtà rimasero alcune incapacità di natura sessuale, come il fatto che la donna non potesse prestare testimonianza in giudizio.

11. In particolare dall'età medievale si ridussero, se non si eliminarono, i diritti di proprietà delle donne e, quanto alla libertà personale, tutte furono sottoposte alla tutela di maschi della famiglia giacché il loro posto era la casa, il loro compito e la loro vocazione la famiglia (cfr. in proposito M. T. Guerra Medici, *L'aria di città. Donne e diritti nella città medievale*, ESI, Napoli 1996).

12. I due nomi furono alternativamente ripristinati col mutare dei regimi, fino a che fu definitivamente sancito quello di *Code Napoléon* (27.3.1852), non più mutato.

13. «Prodotto tipicamente nazionale, assume la funzione simbolica di veicolo di esportazione delle libertà fondamentali negli altri Paesi europei. [...] Le sue regole non sono state modificate a seguito delle grandi trasformazioni sociali che la Francia ha attraversato nell'Ottocento, anche se risentono della organizzazione sociale del periodo napoleonico, con riguardo ad esempio alla disciplina della posizione della donna e alla disciplina del rapporto di lavoro, la disciplina restrittiva delle associazioni» (G. Alpa, *La cultura delle regole: storia del diritto civile italiano*, Laterza, Roma-Bari 1993, p. 56).

14. M. T. Guerra Medici, *La cittadinanza difficile*, Università di Camerino, Camerino 2000, p. 40.

15. La sposa deve abitare presso il domicilio scelto dal marito, in cui egli è «giudice sovrano e assoluto dell'onore della famiglia» al punto che «il “dovere coniugale” autorizza il marito a ricorrere alla violenza, nei limiti tracciati dalla “natura”, dai costumi e dalla legge, purché non si tratti di atti contrari al fine legittimo del matrimonio». Così non si può parlare «di violenza carnale, attentato al pudore o ai costumi quando il marito obbliga la propria moglie ad avere dei rapporti sessuali senza cadere in gravi sevizie», N. Arnaud-Duc, *Le contraddizioni del diritto*, in G. Fraisse, M. Pierrot (a cura di), *Storia delle donne. L'Ottocento*, Laterza, Roma-Bari 1991, p. 74.

16. J.-E.-M. Portalis, *Ecrits et discours juridiques et politiques*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, Marseille 1988, pp. 37, 50.

17. F. Criscuolo, *La donna nella storia del diritto privato italiano*, Caronna & Macoclin, Palermo, Carini 1885, p. 68.

18. Il principio era «interpretato così rigidamente che ancora nel 1822 la Cassazione francese ritiene necessaria l'autorizzazione anche per la moglie che debba difendersi in giudizio di interdizione intentato contro di lei e l'anno dopo il tribunale di Tolosa la richiede per analogo giudizio che la moglie stessa vuol proporre contro il marito [...] dopo aver affermato nel 1824 che sarebbe una contraddizione manifesta richiedere l'autorizzazione in una causa di nullità del matrimonio, è ancora sempre la Cassazione che, a più di 20 anni di distanza, precisa che l'autorizzazione è implicita là dove sia il marito a iniziare l'azione stessa, ma deve essere esplicita quando sia la moglie ad iniziarla». Cfr. D. Vincenzi Amato, *La famiglia e il diritto*, in P. Melograni, L. Scaraffia (a cura di), *La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi*, Roma-Bari, Laterza 1988, p. 635.

19. Un piccolo spiraglio è nel testo olandese: a differenza degli altri due e del francese, esso ammetterà l'intervento del magistrato anche in caso di opposizione d'interesse fra i coniugi.

20. Il codice russo fa però (art. 84) eccezione per la cambiale, che la moglie non può sottoscrivere senza il consenso del marito, salvo ella eserciti commercio separato.

21. «Dopo gli avvenimenti del 1814, la Restaurazione cercò di abolire tutte le riforme di contenuto politico del periodo francese, e anche nel campo del diritto privato si propose generalmente di ristabilire la legislazione anteriore dei diversi Stati italiani. [...] Ma l'esperienza di pochi anni era stata sufficiente per dimostrare l'utilità della codificazione, e in specie la rispondenza del Codice napoleonico alle istanze della nuova coscienza civile e politica, alle esigenze dei rapporti economici e sociali, così profondamente rinnovati dalla Rivoluzione» (G. Astuti, *Il code napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, in Atti del convegno "Napoleone e l'Italia", Roma 8-13 ottobre 1969, Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 1973, t. 1, pp. 192-3). La vecchia classe dirigente e la mentalità conservatrice riuscirono infatti a combinarsi facilmente e perfettamente con le nuove istanze così magistralmente codificate dal codice napoleonico.

22. Tra ritorno allo *status quo*, mantenimento di quanto innovato e nuove aggiunte, si salvava al contempo l'ordine familiare, l'entità del patrimonio, la gerarchia nello Stato e, quindi, la forza dell'ordinamento. In questo contesto «il modello delle relazioni fra uomini e donne costituisce una metafora per tutte le altre gerarchie sociali: alla divisione sociale dei ruoli corrisponde quindi anche uno schema simbolico di riferimento e di modello che rafforza la norma» (L. Scaraffia, *Essere uomo, essere donna*, in Melograni, Scaraffia (a cura di), *La famiglia italiana*, cit., p. 194).

23. Cfr. gli articoli 129-39 del codice civile albertino del 1837.

24. F. Foramiti, *Donna (diritto naturale-civile)*, in *Enciclopedia legale ovvero lessico ragionato di gius naturale, civile, canonico*, Co' Tipi del Gondoliere, Venezia 1842, vol. II, p. 928.

25. Ivi, pp. 928-9.

26. Il Codice civile universale austriaco, destinato a reggere i territori della plurinazionale monarchia danubiana, ispirato al razionalismo giuridico kantiano e vicino allo spirito degli istituti familiari germanici, viene attivato nel Regno Lombardo-Veneto nel 1816. In generale questo testo è più favorevole alla donna: oltre a non essere soggetta all'autorizzazione maritale, ella è ammessa in condizione di parità alla successione familiare, mentre viene limitata (nel tempo e in intensità) la potestà paterna e sono lecite le ricerche sulla paternità. Del resto, le donne erano ammesse al voto amministrativo in quanto possidenti; costoro presenziavano all'assemblea generale della comunità partecipando con elettorato attivo e passivo al voto per la Deputazione, organo esecutivo. Similmente in Toscana: potevano votare le donne iscritte nel catasto della possidenza rustica e urbana per i consigli comunali e provinciali, anche se non personalmente ma per mezzo di procura o scheda "suggellata". Sono statuizioni, quelle austriache, che non passano certo inosservate per la loro varietà, suscitando i più diversi commenti, da quelli entusiastici della Mozzoni a quelli atterriti del Cattaneo.

27. Tra gli altri: «dopo il trattato del 1815 tornati al potere i diversi Sovrani degli stati esistenti in Italia, ciascuno pubblicò un codice civile, ed in ognuno venne fedelmente riportata l'autorizzazione nel modo come era disposta nel surrichiamato codice del 1806. Fu solo il codice austriaco pel Regno Lombardo-Veneto, che non ne fece alcun cenno» (Donati, *Nullità di atti giudiziari*, cit., pp. 13-4).

28. «Parmi vedere nel glorioso avvenire della mia patria le famiglie in miglior modo assestate e dirette, la educazione della prole più saggia e più previdente, le amicizie pericolose scemate di numero, dappoiché mariti e mogli saranno gli uni per gli altri i più sicuri, sinceri e fedeli amici che si possano desiderare» (C. Trivulzio di Belgioioso, *Della presente condizione delle donne e del loro avvenire*, in "Nuova Antologia", 31 gennaio 1863). Tutto questo premesso che «ho sempre rifuggito dal ragionare dei diritti e dei doveri delle donne nella moderna società oggi però, eccitata da persone autorevoli ch'io rispetto, ad esporre il mio modo di vedere in sì fatta materia, mi risolvo a vincere ogni mia titubanza, ed a confessare candidamente ciò che mi sembra militare sì in favore come in opposizione ad una riforma radicale nella condizione delle donne». Cristina Trivulzio di Belgioioso spiega anche perché: «sono convinta che una donna trattando cotal questione non è mai

reputata imparziale e disinteressata, e più ancora perché il cangiare la condizione odierna delle donne presenta difficoltà tali, tali pericoli e danni; che non so qual possa essere a questi adeguato compenso».

29. «Se, aprendo i codici di tutta Europa e specialmente quelli d'Italia nostra, ci facciamo ad esaminare con animo imparziale le disposizioni riguardanti le femmine, non potremo non essere compresi di meraviglia vedendo la ingiusta disuguaglianza in che esse sono poste rispetto agli uomini, e la assoluta loro inferiorità intellettuale, e limitata perfettibilità ch'è sempre e necessariamente presupposta in quei codici. [...] Questa inferiorità, oggi inescusabile, ma che non fu ancora cancellata da alcuni Codici italiani, è così umiliante» (Anonimo, *La donna rispetto alle leggi civili*, in "La Donna", a. I, n. 30, 1 marzo 1856).

30. Relazione presentata alla Camera e al Senato li 19 e 20 giugno 1860, in D. Corradini Broussard, *Garantismo e statalismo*, Giuffrè, Milano 1971.

31. Giovanni Battista Cassinis (1806-66), compiuti gli studi giuridici all'università di Torino dove si laureò a soli 19 anni, intraprese l'attività forense come civilista, senza abbandonare l'ambiente universitario. Dalla metà degli anni Quaranta intraprese anche l'attività politica, con l'ascesa in questo campo che fu dovuta a Cavour, con cui ebbe un legame di amicizia e stima. Dopo aver rifiutato le simili offerte dell'Arese e del Rattazzi, accettò la responsabilità del ministero della Giustizia sia nel primo che nel secondo governo Cavour del 1860.

32. La Commissione, nominata con decreto ministeriale del 24.12.1859, venne poi ampliata con atto del 25.2.1860 in modo da comprendervi anche giureconsulti provenienti dalla province toscane ed emilio-romagnole.

33. «Il parlamento giudicherà sopra una questione che riguarda sì davvicino i costumi, egli che è il legittimo interprete dell'opinione e della coscienza pubblica, e dei bisogni materiali e morali della popolazione del Regno» (Relazione del ministro guardasigilli Cassinis pubblicata in A. P. Camera Subalpina, *Documenti*, sessione 1860, pp. 86-491).

34. G. M. Negri, *De' difetti del Codice civile italico che porta il nome di Codice Napoleone, e de' pregi del Codice civile austriaco*, Vicenza 1815, p. 154.

35. E. Vidari, G. Pisanelli, *Dei progressi del diritto civile in Italia nel secolo XIX*, in "Archivio giuridico" 1872, X, p. 412.

36. Id., *Studio critico e comparativo di legislazione cambiaria*, in "Archivio giuridico" 1868, I, p. 564.

37. A. Scoti, *Dell'autorizzazione maritale e giudiziale secondo il Codice civile italiano*, in "Archivio giuridico" 1869, IV, p. 386.

38. Ivi, p. 387. Pur considerandola spuria, e criticandola in quanto tale, è però anche vero che lo Scoti non era un avversario dell'autorizzazione maritale, che vedeva come strumento a tutela del patrimonio femminile e familiare.

39. «Forestiero in patria» (come lui stesso si definì) ma (consapevolmente) vicino a personalità del calibro di John Stuart Mill, il Morelli (1824-80) tentò inutilmente di tradurre in concrete riforme legislative il suo pensiero. Candidato alla Camera nel collegio di Sessa Aurunca (grazie all'appoggio della massoneria), venne eletto per tre legislature consecutive dal 1867 al 1880. Il suo concreto impegno politico vide il tentativo di mettere in pratica le tesi espresse qualche anno prima ne *La donna e la scienza*, la cui tesi di fondo è che le differenze sociali tra donne e uomini – che vengono poi tradotte in differenze politiche – sono esclusivamente frutto di un atto di forza e di oppressione. Il potere maschile sul femminile è infatti «il monopolio della forza intellettuale e muscolare tradotto in dispotiche legislazioni», dove invece i sessi «si uguagliano in ciò che determina in essi la umana personalità» (S. Morelli, *La donna e la scienza ovvero la soluzione del problema sociale*, Soc. Tip. Ed., Napoli 1869, p. 10). Cfr. in tema G. Conti Odorisio (a cura di), *Salvatore Morelli (1824-1880). Emancipazionismo e democrazia nell'Ottocento europeo*, ESI, Napoli 1992.

40. P. S. Mancini, *L'autorizzazione maritale e suoi limiti nel codice civile italiano*, in "Diritto e giurisprudenza", III, 205. Il Mancini (1817-88), oltre ad essere giurista e uomo di

stato, fu musicista, cantante, ammiratore di belle donne, infaticabile tessitore di relazioni sociali e di contatti, festaiolo e filantropo: rappresenta «l'incarnazione perfetta» dell'italiano ottocentesco che costruisce «il proprio tragitto per buona parte attraverso la frequentazione assidua di salotti [...] uomini che qui trovano [...] il terreno di costruzione per brillanti carriere» (M. T. Mori, *Salotti. La sociabilità delle élite nell'Italia dell'Ottocento*, Carocci, Roma 2000, p. 116). Dopo aver sposato nel 1840 Laura Oliva, contro il parere della sua famiglia che avrebbe voluto per lui una migliore sistemazione matrimoniale, e dopo essere stato a Napoli deputato al Parlamento e fermo sostenitore della Costituzione, fu tra i tanti che in seguito al fallimento del movimento del Quarantotto napoletano dovettero partire in esilio. Si recò prima a Genova e poi a Torino dove lo raggiunse Laura con i figli (degli undici avuti, solo sei raggiungeranno la maggiore età). Qui il salotto della coppia, nella casa di via Dora Grossa, divenne il punto d'incontro degli esuli napoletani nella capitale del Regno. Addottoratosi in giurisprudenza all'Università di Napoli, iniziò qui il suo insegnamento, esercitando anche l'avvocatura. Nel 1848 fu membro del parlamento di Napoli e, avendo partecipato ai moti rivoluzionari, dovette fuggire e riparò a Torino. Qui venne istituita per il Mancini la prima cattedra di diritto internazionale (l. 14.11.1850), con la prolusione letta il 22 gennaio 1851, *La nazionalità come fonte del diritto delle genti*, che sollevò le proteste dell'Austria e del Borbone, e fu la dottrina giuridico-politica del Risorgimento italiano. Dal 1860 fu inviato dal collegio di Ariano al parlamento nazionale (faceva parte della sinistra democratica) e il 13 marzo 1862 entrò nel ministero Rattazzi come ministro della Pubblica Istruzione, ritirandosi il 31 dello stesso mese. Nel 1876 (ministero Depretis) gli fu affidato il dicastero della Giustizia, che tenne fino al 1878. Fu quindi agli Esteri (nuovo ministero Depretis, maggio 1881). Lo si ricorda ancora per la sua multiforme attività giuridica (monografie, lezioni, commenti a testi legislativi, pareri) e come fondatore e primo direttore dell'*Enciclopedia giuridica italiana*. Cfr. sulla sua figura O. Zecchino (a cura di), *Pasquale Stanislao Mancini. L'uomo, lo studioso, il politico*, Guida, Napoli 1991.

41. Si vedano inoltre le sedute della Camera del 13 luglio 1862 e del 16 febbraio 1865. L'intervallo temporale non esattamente ravvicinato è prova di quanto la questione stesse a cuore al giurista.

42. Relazione sul progetto del 1 libro del codice civile, presentato al Senato dal ministro Pisanelli nella tornata del 15 novembre 1863.

43. In materia di divieto di indagini sulla paternità, critiche alla matrice francese della disciplina e alla non necessarietà nel nostro ordinamento provennero – tra gli altri – dal Bonzanigo (in *Studio sulla condizione giuridica dei figli illegittimi*, Tipografia Salvioni, Bellinzona 1891, p. 71) e dal Sorani (*Della ricerca della paternità*, Tipografia Bonducciana di A. Meozzi, Firenze 1892, p. 9). Anche i giudici criticarono il fatto che il divieto non avesse serie ragioni alla base. «Le legislazioni più illuminate vanno ormai smettendo l'irrazionale rigore verso la prole naturale, che una secolare superstizione e un falso concetto di malintesa moralità, cui soggiacquero i compilatori del Codice francese e quelli che lo imitarono [...], hanno resa infelicissima». «Il recentissimo progetto del codice civile svizzero ha ripudiato il divieto di ogni indagine sulla paternità, come questo pareva ignoto al diritto austriaco ed all'antecedente diritto tedesco» (Corte d'Appello di Napoli 31 agosto 1906, in «Monitore dei tribunali», p. 95).

44. «Quando i frutti dei beni stradotali della moglie fanno parte della comunione di cui il marito è amministratore, è naturale che senza il suo consenso la moglie non possa vendere né ipotecare, perché non deve col proprio fatto sottrarre alla comunione le cose che fruttano a favore di questa e rendere illusorio il diritto di amministrazione, che spetta al marito. Adottato il principio, dovevasi per uniformità del sistema applicarlo ai giudizi in cui prendesse parte la moglie, come altresì ai casi poco frequenti di esclusa comunione e di separazione di beni. Il sistema della comunione portò ancora un altro effetto: esso fece aprire un credito a favore della moglie contro il marito, per l'impiego delle cose vendute, o per altri simili casi; giacché intervenendo il marito nei confronti della moglie, nasceva la presunzione che egli ne approfittasse, e ne fu pertanto reso responsabile. Di qui sorsero

a garanzia della moglie le ipoteche occulte e generali sui beni del marito» (Relazione sul progetto del 1 libro del codice civile, presentato al Senato dal ministro Pisanelli nella tornata del 15 novembre 1863).

45. «Il sistema della comunione non ha fondamento storico presso di noi, mentre in Francia si rannodava a molte disposizioni del diritto consuetudinario. E quantunque la legislazione francese sia stata in vigore nella maggior parte delle province italiane, la comunione legale non vi prese radice; e nei contratti di matrimonio non vi fu generalmente; in guisa che se talvolta ebbe a produrre i suoi effetti, ciò avvenne o perché non eravi stato contratto o per inavvertenza dei contraenti» (*Ibid.*).

46. La posizione del resto non era certo isolata. «La donna col matrimonio viene a formarsi una nuova famiglia verso la quale assume obbligazioni morali e civili. Volle dunque la legge che, come il patrimonio dotale è assicurato e garantito da disposizioni speciali, così il patrimonio parafernale della moglie fosse parimenti tutelato da atti inconsulti che essa da sola potesse compiere a pregiudizio del patrimonio stesso; e ciò nell'interesse della famiglia. Questo è lo scopo della legge, che in vista dell'interesse della famiglia, ove racchiudesi anche l'interesse dei minori; perciò non è d'ordine privato di modo che ci si possa derogare, ma è d'*ordine pubblico* [in corsivo nel testo]. All'effetto poi di dare un indirizzo unico agli interessi della famiglia, e poiché il marito ne è il capo, perciò la legge ha voluto affidare il consiglio, l'assistenza, e la direzione dei beni della moglie al marito, e ciò mediante l'autorizzazione maritale. E con savio consiglio la legge così dispose, rendendo in tal modo un omaggio all'autorità del capo della famiglia, ed assicurando il patrimonio della moglie, poiché a niuno può interessare maggiormente del marito» (Donati, *Nullità di atti giudiziari*, cit., pp. 8-9).

47. Molto aperta fu la sua posizione anche nei riguardi dell'istituto della patria potestà, istituto cruciale e dibattuto: «i diritti dei genitori sulla prole, muovendo dalla stessa causa, devono essere eguali per il padre e per la madre, salva però la preferenza nell'esercizio di essi al padre quale capo della famiglia» (A. Marracino, *Patria potestà*, in "Digesto italiano" vol. XVIII, p. 1, 2, UTET, Torino 1926, p. 799); ma anche qui la commissione senatoria bocciò la proposta.

48. *Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, Legisl. XVIII, 1 sessione 1892-94.

49. Relazione sul progetto del 1 libro del codice civile, presentato al Senato dal ministro Pisanelli nella tornata del 15 novembre 1863.

50. Analizzandola oggi, non può non colpire questa posizione del Pisanelli che potremmo definire schizofrenica nel suo essere al contempo sensibile e sorda alle rivendicazioni femminili. In realtà si tratta di una scelta imputabile, più che ad una indole mediatrice tra posizioni confliggenti, ad una visione comunque gerarchica e retriva quanto al rapporto tra i sessi, esplicitata in un caso nel divieto di ricerca della paternità, momentaneamente messa a tacere dall'esclusione dell'autorizzazione maritale per il bene dell'ordine familiare nell'altro.

51. A. M. Mozzoni, *La donna e i suoi rapporti sociali. In occasione della revisione del codice civile italiano*, Tipografia Sociale, Milano 1864, p. 204.

52. *Ivi*, pp. 238-9.

53. A distanza di tempo, vi sarà ancora chi si ostinerà in questa lettura. «Il legislatore italiano fra i due opposti sistemi della perpetua tutela della donna maritata *propter fragilitatem sexus* e della completa sua autonomia, l'uno sopravvivenza storica del diritto romano, l'altro consacrato dalle legislazioni nordiche, scelse un sistema eclettico e conciliativo, abbandonando il dispotismo maritale, senza concedere alla donna una libertà assoluta nel regime patrimoniale, volle ed intese di evitare i danni di entrambi i principii opposti che ritenne eccessivi e pose come regola generale la libertà della moglie, come eccezione l'art. 134 del codice civile, fondati sulla incapacità soltanto civile della donna maritata per circostanze estrinseche non riguardanti la persona in sé, le sue qualità e le sue condizioni individuali e come commenta l'illustre civilista Bianchi; la legge non le vieta di fare determinati atti senza l'autorizzazione del marito perché la persona sia divenuta

naturalmente incapace, ma glieli vieta perché i beni della donna sono venuti in qualche modo a fare parte del patrimonio collettivo della famiglia, perché sono destinati a contribuire al mantenimento di questa con parte almeno del reddito che producono, perché l'interesse della famiglia esige l'unità del regime di essa, perché a tale unità è indispensabile che un solo individuo ne sia costituito capo, perché sarebbe stata un'opposizione manifesta dell'ordine naturale di non assegnare questo ufficio al marito, perché infine sarebbe stato illogico che senza l'assenso del capo della famiglia si potessero disporre dei beni che sono destinati ad assicurare i mezzi di esistenza degli individui che la compongono» (A. Andreotti, *Donna maritata*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. IV, parte VI, Società editrice libraria, Milano 1921, p. 949).

54. Relazione della Commissione del Senato (tornata 16 giugno 1864) sul progetto del codice civile del Regno d'Italia presentato dal ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863.

55. Continuava, sempre durante la relazione della Commissione del Senato (tornata del 16 giugno 1864), «dai libri del diritto romano non appare ben chiaro che alla donna maritata fosse lasciata la libera disposizione dei suoi beni parafernali. [...] Che se il contrario pure si dovesse ammettere, incauto sarebbe il pigliar norma [...] da una legislazione in cui quella proprietà era lungi dall'aver quella importanza che ha nel sistema di parità dei due sessi nelle successioni, sistema che le donne non ottennero nell'impero romano prima della famosa novella 118 di Giustiniano e che anche oggi non è ammesso in molte province d'Italia dove ancora prevale l'antico favore della agnazione. Ben si comprende come là dove sia dominante e quasi esclusiva la regola dotale tra i coniugi, dove le donne si costituiscono d'ordinario in dote quei pochi beni onde sono provviste, il precetto dell'autorizzazione maritale non può avere che una ristrettissima applicazione, e per questo motivo rimase fuori delle leggi e degli usi di alcuni paesi [...] *Ma il progetto è informato in ogni sua parte al principio dell'uguaglianza giuridica dei due sessi* e li ammette entrambi alle successioni come ad ogni altro diritto civile. Ciò esige lo stato dell'odierna civiltà e lo spirito del Cristianesimo che tanto giustamente sollevò la dignità della donna. Diverrà quindi frequente ed ordinario il caso di mogli anche largamente fornite di beni parafernali».

56. Del resto «quanto alla Lombardia un dotto scrittore lombardo» (si tratta di Gabba) «non esitò di affermare, contro l'opinione espressa nella relazione ministeriale, che giuriconsulti pratici lombardi hanno più volte deplorato le conseguenze funeste della legge austriaca e che essa fu quasi sempre sfornita di un'importanza pratica atteso l'inconcusso impero d'inveterate abitudini giuridiche ispirate da principii affatto diversi».

57. Le critiche al progetto senatoriale di codice civile furono molteplici. Ad esempio il celebre giurista Enrico Precerutti, in una lettera indirizzata al quotidiano moderato "L'Opinione" scriveva: «guai a quel codice, il quale, sebbene pregevole sotto molti aspetti, non conservi tutte le libertà già sussistenti in alcune province del Regno e non corrisponda alle esigenze dei tempi e dei principi dominanti! E guai soprattutto a quel codice che, pubblicato nel 1865, fosse, anche solo in pochissime disposizioni, meno liberale del codice civile francese o di quello austriaco». Entrando poi nello specifico del nostro tema, il giurista commenta lapidario come «i progetti Miglietti e Pisanelli, seguendo il diritto romano e il codice austriaco, per ciò che riguarda i beni non dotali, accordano alla moglie la libera disposizione; il progetto senatorio ristabilisce l'istituzione francese dell'autorizzazione maritale» ("L'Opinione", 12 febbraio 1865).

58. È noto che il nostro codice civile ebbe una assai imperfetta discussione nelle due Camere, il che fu denunciato sin da allora; cfr. gli interventi alla Camera nelle tornate dal 9 al 22 febbraio 1865 dei deputati Ninchi, Camerini, Crispi, Mancini, Regnoli, Restelli, Tecchio, Pisanelli e del ministro senatore Vacca.

59. «È veramente un vantaggio ed emolumento della servitù il non avere il pensiero e la responsabilità della propria esistenza che tutta si riversa sul padrone. La donna mantiene la generale responsabilità morale di cittadina, e di più la responsabilità non solo del pro-

prio sostentamento, ma pure quello del marito e della intera famiglia. La donna concorre egualmente che l'uomo nel sopportare i pesi della società domestica, senza avere nessun diritto di governo e prerogativa, anzi rimanendo serva del marito, senza il cui beneplacito essa non può disporre minimamente neppure de' suoi stradotali. L'imbecillità, l'assenza del marito non la libera, in sua vece è surrogato il tribunale che deve autorizzare ogni contratto eccedente la sfera meramente amministrativa». Non solo, ma il Ninchi evidenzia la singolare posizione del Pisanelli (che ribadisce, attaccando anche il Vacca): «tenerissimi dell'estimazione dell'uomo, hanno in certi casi vietata la facoltà di ricercare la paternità naturale, però nei medesimi casi hanno ammessa l'indagine della maternità. Vedete, o signori, che cavalleria! Hanno curato che il pudore di un deputato, di un senatore, di un ministro non possa essere manomesso avanti i tribunali per i reclami di un giovanetto che lo pretende padre, e non hanno avuto la stessa considerazione relativamente alla donna» (A. P. Camera, *Discussioni*, tornata 10 febbraio 1865). Del resto che «dal modo col quale hanno trattato gl'interessi materiali e morali della donna giudicate la magnanimità dei nostri legislatori» è un punto caro a molti – «tanto più la donna è tenuta a vile presso un popolo quanto più questo è rozzo e barbaro; tanto più essa è pregiata, tanto più n'è curata la educazione e rispettata la condizione quanto più la nazione cui appartiene è civile» (Anonimo, *Una ingiustizia legale*, in “La Donna. Foglio settimanale di scienze morali e naturali, di letteratura e arti belle”, Genova, 18 agosto 1855, a. 1, n. 2).

60. «Sono stato ferito nei miei sentimenti più delicati. Credo che il mio onorevole amico il deputato di Ancona non abbia esagerato ieri allorché disse che con questo codice le donne sono costituite in un vero stato di servitù e di dipendenza. Questo mi pare evidente» (A. P. Camera, *Discussioni*, tornata 11 febbraio 1865; il Massari, deputato di Bari, era un illustre esponente della Destra, formatosi alla scuola giuridica napoletana).

61. «Confesso che da uomini così miti e d'animo affettuoso come l'onorevole guardasigilli e l'onorevole relatore Pisanelli non mi aspettavo ciò. Dico schietto, signori, l'avrei compreso se l'uno e l'altro fossero ammogliati, perché l'esercizio dell'autorità coniugale, come l'esercizio di tutte le autorità di questo mondo, crea spesso la tendenza ad esasperare le proprie attribuzioni: ma dall'onorevole guardasigilli e dall'onorevole Pisanelli non me l'aspettavo, ché essi, come me, appartengono alla sconsolata famiglia dei celibi» (*ibid.*).

62. Quarta arrivava così a domandarsi se non fosse necessario un qualche provvedimento legislativo che rivedesse, eventualmente anche eliminando, l'autorizzazione giudiziale, o che comunque la riformasse. «Suo pensiero» si commenta «sarebbe escludere assolutamente l'autorizzazione del giudice in tutti quegli atti nei quali il marito fosse pienamente d'accordo con la moglie, ne derivasse o non ne derivasse alcun possibile pregiudizio a carico dell'uno o dell'altra, non venendo mai con tali atti né turbata l'armonia né rotta l'unità d'indirizzo nell'azienda domestica, né diminuito l'ossequio dovuto al capo della famiglia giusta appunto gli obiettivi avuti dal legislatore nell'ammettere l'istituto dell'autorizzazione» (Spalazzi, *Autorizzazione*, cit., p. 468).

63. Oltre a parecchi altri codici e leggi speciali.

64. Spalazzi, *Autorizzazione*, cit., p. 461.

65. *Ivi*, p. 465.

66. Anche tale conclusione non fu affatto pacifica: il Mancini ad esempio era, e fu sempre, convinto che la Commissione coordinatrice, se avesse voluto, avrebbe potuto togliere l'autorizzazione.

67. *Ivi*, p. 466.

68. In base al secondo comma «il marito può con atto pubblico dare alla moglie l'autorizzazione in genere per tutti o per alcuni dei detti atti, salvo a lui il diritto di revocarla».

69. Questo in un contesto in cui, per espressa disposizione normativa, «il marito è il capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli creda opportuno di fissare la residenza» (così l'art. 131 c. c. dedicato ai diritti e doveri del coniugi fra loro), anche se sul marito grava «il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di sé e somministrarle tutto ciò che è

necessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze» (art. 132 c. c.). L'unità della famiglia dunque continua ad identificarsi con l'unità del potere paterno e con la volontà dell'uomo, padre o marito che sia – anche se questo aveva l'importante contraltare della responsabilità della donna che gravava sull'uomo.

70. L'art. 135 statuiva infatti che «l'autorizzazione del marito non è necessaria quando egli sia minore, interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere, durante l'espiazione della pena; quando la moglie sia legalmente separata per colpa del marito; quando la moglie eserciti la mercatura».

71. Arnaud-Duc, *Le contraddizioni*, cit., p. 79.

72. L'espressione è di Giuseppe Romano, pronunciata durante l'*Interpellanza del deputato Mancini sulla unificazione di codici*, 3221 (A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Giuffrè, Milano 1960, p. 122).

73. L'espressione è di Giuseppe Romano, pronunciata durante la *Discussione generale del disegno di legge per la promulgazione di varie leggi e codici per l'unificazione legislativa*, tornata del 9.2.1986, in "Atti del parlamento italiano, X, Discussioni della Camera dei deputati" (parzialmente in Aquarone, *L'unificazione legislativa*, cit., p. 285). Del resto, ancora negli anni Settanta si nota che «la scelta, a prescindere da giustificazioni filosofiche e dottrinali, è dettata precipuamente da un'esigenza politica, dalla necessità di redigere con la massima celerità consentita un codice privatistico. Occorre infatti procedere in fretta, e indubbiamente la via meno lunga consisteva nel prendere a modello l'opera napoleonica» (D. Corradini Broussard, *Garantismo e statalismo*, Giuffrè, Milano 1971, p. 55).

74. F. Cecchini, *Femminismo cristiano. La questione femminile nella prima democrazia cristiana 1898-1912*, Editori Riuniti, Roma 1979, pp. 188-95. È ad Adelaide Coari (1881-1966) che si deve la celebre esclamazione «io sono cattolica e sento la potenza della fede che anima i miei principi», ivi, p. 192.

75. V. Scialoja, *Disposizioni relative ai figli naturali. Disegno di legge presentato al Senato del Regno il 22 febbraio 1910* dal ministro di Grazia e Giustizia e dei culti, Edizioni del Senato, Roma 1910, p. 5.

76. Ungari, *Storia del diritto di famiglia*, cit., p. 183.

77. Il progetto presentava però dei limiti: ad esempio il marito poteva negare alla moglie l'esercizio del commercio.

78. In realtà si tratta della fusione tra due proposte del maggio 1914 presentate alla Camera, rispettivamente di Amedeo Mandrini (liberale moderato) e di Giuseppe Leone (sinistra democratica), e quella dei socialisti Giuseppe Canepa e Arnaldo Dello Sbarba.

79. A. P. Camera, *Discussioni*, tornata 12 dicembre 1916. Ancora, il tema venne discusso al VII congresso giuridico nazionale dell'ottobre 1919 su proposta di Vittorio Scialoja, da tempo favorevole alla sua abrogazione.

80. Certo, nella misura in cui le spese minute e gli atti di comune amministrazione rimangono di autonoma pertinenza femminile, essendo lecito che la moglie spenda e acquisti per modesti valori (con transazioni che ovviamente riguardavano solo i beni mobili), ciò solleva una questione non da poco: a quale titolo si sollevano queste transazioni, si domandano i giuristi, posta l'incapacità della donna sposata e posto che tali ipotesi non sono previste nel codice come eccezioni al divieto? Come va cioè inquadrata tale autonomia che risulta problematica alla luce del dato normativo? Le soluzioni giuridiche escogitate prevedono – in alternativa – che la moglie nell'acquistare o nel vendere esegua un mandato tacito o presunto del marito, che sia sottintesa la sua autorizzazione, che la donna compie una *negotiorum gestio* per conto e nell'interesse del coniuge (cfr. le varie tesi in F. Santoro Passarelli, *Poteri patrimoniali dei coniugi e ripartizione degli oneri matrimoniali*, in "Rivista di Diritto privato", 1935, 1, pp. 3 ss., ora in "Saggi di diritto civile" 1, Napoli 1961, pp. 523-60). Si tratta di costruzioni che permettevano di giustificare teoricamente i negozi compiuti dalla moglie, senza però incrinare i principi generali del diritto e continuando a negare l'originario potere della donna di provvedere secondo la sua volontà individuale con liberi ed autonomi atti.

81. Non è facile giudicare l'atteggiamento delle corti rispetto all'istituto in esame. Ad esempio (come emerso dalle precedenti pagine), l'osservazione del D'Amelio è fallace se riferita alle fasi prodromiche all'introduzione dell'istituto (infatti il progetto Pisanelli era stato irrigidito proprio su istanza dell'alta magistratura). È però anche vero che in seguito la giurisprudenza andò affermando che l'elencazione degli atti che la donna non può compiere senza l'autorizzazione del marito contenuta nell'art. 134 è tassativa; che non v'è bisogno di autorizzazione non solo quando il marito è assente, ma anche quando egli sia solo «non presente», come nel caso di una lontananza che renda difficili le comunicazioni; che la moglie non ha bisogno dell'intervento del coniuge non solo se costui sia interdetto, ma anche laddove si trovi per infermità di mente in casa di salute; che l'autorizzazione può essere concessa prima, durante o dopo la conclusione del negozio giuridico, producendo in ogni caso lo stesso effetto; che essa, non necessitando della forma scritta, può essere anche tacita e comunque provata con tutti i mezzi di prova; che per tutti gli affari dell'azienda domestica si presume un mandato tacito del marito alla moglie; infine, che la mancanza di autorizzazione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Nel corso degli anni, del resto, anche certe disposizioni normative erosero in parte l'istituto; ad esempio negli anni Ottanta la legislazione sulle casse di risparmio ammise le donne a far depositi e prelievi senza autorizzazione del marito, e una legge del 1893 precisò che la separata era capace di disporre e obbligarsi senza autorizzazione.

82. Ungari, *Storia del diritto di famiglia*, cit., p. 187.

83. In sede di stesura del nuovo codice civile del 1942 qualcuno propose di reintrodurre l'autorizzazione maritale!

84. «Fu detto che la donna con mirabili prove di energia e di idoneità date durante la guerra, supplendo in molteplici e svariatissime guise gli uomini trattenuti al fronte, si è guadagnata il suo brevetto di capacità. In ciò vi è del vero, come è vero in genere che una crisi smisurata ed universale, quale fu ed è quella cui abbiamo testè assistito e che ancora va svolgendosi intorno a noi, imprime al ritmo di tutti gli eventi umani tale una accelerazione, e spesso tale una precipitazione, da far compiere all'umanità, in breve giro di anni, passi che forse non si sarebbero compiuti nel volger di secoli. Ma in realtà la questione della capacità della donna era posta prima della guerra e indipendentemente dalla guerra, in modo da esigere sollecitamente una soluzione, almeno iniziale e graduale. Finché l'ideale femminile rimase circoscritto alla missione, sia pur mobilissima, della sposa e della madre [...] era naturale che il maschio monopolizzasse le funzioni della vita sociale esteriore. [...] La donna moderna, invece, ha varcata l'angusta cerchia in cui stavano rinchiusi quelle delle passate generazioni. Grande è il numero delle schiere femminili che hanno studiato ed imparato quello che studiano ed imparano gli uomini, e che comunque si sono frammischiate alle vive ed attive correnti sociali, così delle più alte come delle più modeste sfere: esse battono alle porte di quella che fu finora la roccaforte della prerogativa mascolina, e chiedono di entrarvi con parità di condizione» (*Relazione della Commissione del Senato sul progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 1919*, in "Giurisprudenza italiana", 1919, IV, pp. 29-30).

85. Ad esempio, per le scelte economiche, cfr. il saggio di M. De Cecco, A. Pedone, *Le istituzioni dell'economia*, in Romanelli (a cura di), *Storia dello Stato italiano*, cit., pp. 253-99.

86. Commenterà Carlo Spalazzi che l'autorizzazione maritale è «un istituto tutt'affatto speciale che non ritrae punto, nei suoi caratteri e nelle sue regole, né dalla legislazione francese, né da quelle che ne seguirono le orme; è questo uno dei punti dove più si è discostato il nostro codice dal solito modello suo, il francese». Non solo, ma i molti contrasti giurisprudenziali in materia infatti («non ultima cagione di dissensi [...] che ostinati e finora inconciliabili dividono la giurisprudenza delle corti italiane»), si spiegano alla luce dell'abitudine di ricorrere o alle tradizioni del diritto romano o al sistema del codice francese, anche se «molte delle incertezze e dei dissensi che durano ancora in proposito, specialmente nella giurisprudenza, derivano, a nostro avviso, dal non aver

presenti i concetti e le discussioni svoltisi nella formazione del nostro codice» (Spalazzi, *Autorizzazione*, cit., pp. 467-70).

87. La Francia «fu la patria dell'autorizzazione maritale, trapiantata in Italia dalla Rivoluzione francese» (Andreotti, *Donna maritata*, cit., p. 946).

88. Quando infatti il Pisanelli premeva verso una posizione aperta anche in materia di patria potestà si auspicava che si tributasse «lode al legislatore francese che per primo aveva innalzata la condizione sociale della donna, rendendola partecipe dei diritti e dei doveri inerenti alla patria potestà», al che la Commissione senatoria rispose argomentando che in realtà il principio era «non conforme alla natura della società domestica, non proprio delle leggi e delle tradizioni italiane le quali sempre considerarono la patria potestà come un attributo del padre, che è il vero e unico capo della famiglia» (Marracino, *Patria potestà*, cit., p. 732).